

# COMUNE DI DOLO – Provincia di Venezia

via Rizzo, 2 – 30031 Dolo (VE) – tel. (041) 5101975 – fax 410665 – 5101964  
lavori.pubblici.comune.dolo@provincia.venezia.it

LL. PP.

**Settore Lavori Pubblici**

**Servizio Manutenzione**

Ordinanza n° 11/2004

Prot. n° 3884/3.1

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito a tutti gli autoveicoli sul ponte denominato "dei Mulini" in piazza Cantiere a Dolo.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- Visto l'art. 6, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni (nuovo Codice della Strada), secondo il quale l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratto di esse o per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;
- Visto il Decreto 09.01.2004 n° 2, con il quale il Sindaco di questa Amministrazione Comunale, attribuisce al sottoscritto le funzioni previste dall'art. 107, del T.U. 267/2000.
- Visto che, all'attualità, l'Amministrazione Comunale non dispone dei dati necessari al fine di stabilire la portata massima del ponte denominato "dei Mulini", sito in Piazza Cantiere nel capoluogo e, di conseguenza, non è possibile stabilire il carico massimo da ammettere al transito sul manufatto anzidetto.
- Ritenuto che per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità si rende necessario vietare il transito a tutti gli autoveicoli sul ponte "dei Mulini" in piazza Cantiere a Dolo.

## ORDINA

1. di istituire il divieto di transito a tutti gli autoveicoli sul ponte "dei Mulini" in piazza Cantiere a Dolo;
2. l'ufficio tecnico Settore LL.PP. è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento;
3. gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare quanto disposto dal presente provvedimento;
4. per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
5. a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia;
6. in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di giorni 60, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/92.

Dolo li, 18 FEB 2004



Responsabile del Settore Lavori Pubblici  
geom. Guido Pin -